

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE**  
**ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**  
**Direzione generale per la motorizzazione**  
**Divisione 5**

Prot. n. 977/8.3 - File avviso n. 25/2010

Roma, 8 luglio 2010

**OGGETTO: (Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009 - ndr.)**

L'articolo 9, co. 6, del DM 16 ottobre 2009, recante "disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009" prevede - tra l'altro - che l'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore del corso all'allievo, al termine del corso stesso, sia previamente vistato da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente.

Posto che la ratio della disposizione in esame è esclusivamente quella di prevenire fenomeni di circolazione di attestati, ai quali non corrisponda l'organizzazione di un corso, ai fini dell'apposizione del visto sarà sufficiente che l'Ufficio riporti sull'attestato gli estremi di protocollo della comunicazione di avvio dei corsi ricevuta dal soggetto erogante.

Verrà quindi apposta la seguente dicitura:

"Corso di formazione iniziale accelerata/ordinaria/integrazione di cui alla comunicazione prot. n. ?? del .../.../..."

l'Ufficio della motorizzazione civile di .....  
(timbro dell'Ufficio)

Si raccomanda l'osservanza della presente istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. arch. Maurizio Vitelli